COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XCIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1082

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 1082

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Provvidenze a favore dei farmacisti rurali (4261);

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

BONTADE MARGHERITA: Norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali (152);

DOSI: Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali (640);

BONTADE MARGHERITA: Riforma della pianta organica delle farmacie rurali e provvidenze per l'assistenza farmaceutica nei piccoli centri (2345);

DE MARIA ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico (484);

DELFINO ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie (883);

MESSINETTI ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico (898);

PAG.

STORTI ed altri: Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e alle altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie (925);

BOZZI ed altri: Nuove norme sull'esercizio farmaceutico (1087);

DE MARIA: Estensione ai mutilati e invalidi civili dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1956, n. 587, nei concorsi per il conferimento delle farmacie (2142) 1082

PRESIDENTE . . 1082, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096

ALESSI CATALANO MARIA 1082

BARBA 1088

BARBERI, *Relatore* . . 1084, 1085, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1095

BARTOLE, *Relatore* 1085, 1086, 1094

CATTANEO PETRINI GIANNINA 1089

DELFINO . 1084, 1088, 1089, 1092, 1094, 1096

GASCO 1090, 1093

LA SPADA 1095

MARIOTTI, *Ministro della sanità* . . 1083, 1085, 1086, 1088, 1089, 1094, 1095, 1096

MONASTERIO . 1084, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096

PASQUALICCHIO 1089

SCARPA 1085, 1089, 1094, 1096

SPINELLI 1086

TANTALO 1091

USVARDI 1092, 1094, 1096

La seduta comincia alle 17,20.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE, comunico che sono in congedo i deputati Buffone e Gennai Tonietti Erisia.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE, comunico che per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno il deputato Delfino sostituisce il deputato Cucco Alfredo.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore dei farmacisti rurali (4261) e seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bontade Margherita: Norme integrative della legge 12 agosto 1962, numero 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali (152); Dosi: Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali (640); Bontade Margherita: Riforma della pianta organica delle farmacie rurali e provvidenze per l'assistenza farmaceutica nei piccoli centri (2345); De Maria ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla discplina del servizio farmaceutico (484; Delfino ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie (883); Messinetti ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sinitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico (989); Storti ed altri: Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e alle altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie (925); Bozzi ed altri: Nuove norme sull'esercizio farmaceutico (1087); De Maria: Estensione ai mutilati e invalidi civili dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1956, n. 587, nei concorsi per il conferimento delle farmacie (2142).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore dei farmacisti rurali » e il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa, rispettivamente, dei deputati:

BONTADE MARGHERITA: « Norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali »;

DOSI: « Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali »;

BONTADE MARGHERITA: « Riforma della pianta organica delle farmacie rurali e provvidenze per l'assistenza farmaceutica nei piccoli centri »;

DE MARIA, DE PASCALIS, BARTOLE, LATTANZIO: « Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico »;

DELFINO, CUCCO, SERVELLO, CALABRÒ, GRILLI ANTONIO, DE MARZIO, CARADONNA, CRUCIANI, GONELLA GIUSEPPE, GIUGNI LATTARI JOLE E SANTAGATI: « Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie »;

MESSINETTI, MONASTERIO, SCARPA, TOGNONI, ALBONI, BALCONI MARCELLA, BIAGINI, DI MAURO ADO GUIDO, FANALES, GIORGI, PASQUALICCHIO, SACCHI, ZANTI TONDI CARMEN E TAGLIAFERRI: « Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico »;

STORTI, SCALIA, COLLEONI, CAVALLARI NERINO, GAGLIARDI, TOROS, COLASANTO E COLOMBO VITTORINO: « Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e alle altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie »;

BOZZI, FERIOLI, CASSANDRO, DE LORENZO, PIERANGELI E TROMBETTA: « Nuove norme sull'esercizio farmaceutico »;

DE MARIA: « Estensione ai mutilati e invalidi civili dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1956, n. 587, nei concorsi per il conferimento delle farmacie » (2142);

Desidero, prima di riprendere la discussione, scusarmi con i colleghi che sono venuti il 4 gennaio per partecipare alla seduta indetta per quella data, che non si è tenuta, essendo il rappresentante del Governo impossibilitato a venire perché indisposto. Evidentemente, a causa del periodo festivo, le poste non sono state in grado di far pervenire in tempo i telegrammi.

ALESSI CATALANO. Sarebbe stato meglio avvertire telefonicamente i commissari.

PRESIDENTE. Si provvederà telefonicamente una prossima volta. Prima di entrare nel merito della discussione vorrei come mo-

deratore fare il punto della situazione anche per quanto riguarda la procedura. Poiché gli onorevoli Scarpa ed altri avevano chiesto di porre all'ordine del giorno solo il disegno di legge riguardante le farmacie rurali, il 5 dicembre feci presente al Presidente della Camera le difficoltà di procedura. Desideravo chiedere infatti se la proposta del gruppo comunista potesse essere accolta avendo già la Commissione approvato il contenuto di alcuni articoli del disegno di legge. Il 19 dicembre il Presidente della Camera rispose che in ordine al quesito posto con la lettera del 15 dicembre: « nulla sembrava vietare che la Commissione verificasse formalmente la sostanziale identità dei due testi. Il principio del *ne bis in idem* risulterà infatti ottemperato ove la Commissione decidesse o di considerare assorbito il disegno di legge nel suo testo o di stralciare quest'ultimo, precludendo una deliberazione difforme in sede di Comitato ristretto ». A mio avviso l'impossibilità di adottare una soluzione difforme ci porta a dover discutere separatamente.

La Segreteria della Camera è stata d'avviso di porre all'ordine del giorno tutti i provvedimenti a cominciare da quelli riguardanti l'intera riforma delle farmacie. Pertanto, ove il prescritto numero di deputati lo richiedesse, io sarei costretto a rimettere all'Assemblea tutti i provvedimenti.

Per quanto riguarda la linea da seguire, ricordo agli onorevoli colleghi che già a lungo sul problema delle farmacie si è discusso nella passata legislatura ed in questa, per cui ritengo di interpretare il desiderio di tutte le parti politiche rappresentate nella Commissione sollecitando, a nome della stessa Commissione, un provvedimento equitativo che voglia risolvere tutti i problemi delle farmacie e rurali e urbane. Come certamente ricorderete, il disegno di legge governativo riguarda soltanto le provvidenze ai farmacisti rurali (cioè i 1670 milioni) mentre il testo elaborato dal Comitato ristretto che abbiamo approvato fino all'articolo 22 incluso concerne, oltre alle provvidenze, una serie di provvedimenti a favore dei farmacisti rurali, che vengono ad avvantaggiarsi dalla riforma di tutta la legislazione farmaceutica.

Ai fini di un'efficace conclusione dei lavori della nostra Commissione, vorrei prospettare ai colleghi l'opportunità di sodisfare le esigenze dei farmacisti rurali, utilizzando la somma tanto faticosamente reperita presso il Ministero del tesoro dal ministro Mariotti, approvando nel contempo i provvedimenti a favore delle farmacie urbane, che avvantaggiano i farmacisti rurali per i concorsi, il punteggio ecc.. Inoltre sono dell'avviso che si dovrebbe introdurre tra le disposizioni transitorie la norma per la quale il primo concorso dev'essere riservato ai farmacisti non titolari di farmacie.

Mi permetto di prospettare alla Commissione due soluzioni. La Commissione può approvare il testo proposto dal Comitato ristretto (del quale, come ripeto, sono già stati approvati 22 articoli); in tal caso il messaggio comprenderebbe tutta la materia, compresa quella delle farmacie rurali. Oppure la Commissione può inviare due messaggi, uno che comprenda l'ordinamento di tutte le farmacie ed uno che riguardi soltanto le farmacie rurali (in tal caso occorrerebbero due votazioni separate, come procedemmo nella precedente legislatura in occasione del provvedimento concernente gli ospedali). È vero che il testo approvato dal Senato ha subìto alcune modifiche, ma è anche vero che il Senato potrebbe rapidamente approvare gli emendamenti apportati dalla nostra Commissione. Occorre rilevare anche che, quando il Presidente della Camera, che allora era l'onorevole Leone, ci autorizzò ad inviare due messaggi affermò che il fatto non doveva costituire un precedente. Tuttavia era mio dovere prospettare alla Commissione anche questa soluzione.

Prima di dare la parola al relatore, onorevole Bartole, per l'illustrazione del disegno di legge governativo, ritengo che sarebbe opportuno risolvere la questione procedurale.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Ho già detto che il Governo si rimette alla Commissione, nonostante le accuse formulate stamane dall'*Unità* nei confronti del ministro della sanità, che si vuol far apparire una specie di camaleonte pronto a cambiar colore ogni giorno.

Il Governo si rimette alla Commissione, visto e considerato che la Commissione non ha voluto accogliere il principio della trasferibilità proposto dal Governo *una tantum* e da effettuarsi entro cinque anni.

Il provvedimento deve regolare una materia assai complessa, che, come tale, avrebbe potuto creare conflitti di interpretazione; per questo il Governo ha presentato un disegno legge per le farmacie rurali per ovviare al triste fenomeno dell'esodo da parte dei farmacisti di campagna e per creare attraverso un congruo contributo incentivi per i giovani laureati in farmacia affinché si insedino nelle comunità rurali, in cui mancano farmacie, con gravi disagi per le popolazioni.

Il Governo quindi non insiste perché la Camera approvi il disegno di legge già approvato dal Senato, ma fa unicamente appello alla responsabilità della Commissione.

Non credo ci resti molto tempo per regolare questa materia tra l'altro estremamente complessa, che occorre tuttavia perfezionare nell'ordinamento giuridico dello Stato. Vorrei ritornare sulla mia posizione e se la maggioranza della Commissione riterrà di fare altrimenti mi rimetto ad essa; ma, scusate il termine molto poco parlamentare, a me sembra che vi sitate gingillando da diverse sedute. Il Governo comunque non può che rimettersi alla volontà del Parlamento.

MONASTERIO. Bastano poche parole per fare il punto della questione, perché nelle ultime sedute è stato già chiarito. È vero che il ministro afferma che noi abbiamo sostenuto nella scorsa estate l'opportunità di emanare una legge che affrontasse il problema del servizio farmaceutico nel suo insieme; e del pari è vero che trovammo inopportuno che lo stralcio sulle farmacie rurali fosse stato presentato al Senato, perché il testo del Governo era identico a quello da noi concordato in sede di Comitato ristretto.

In prosieguo di tempo, per accordi intervenuti in seno alla maggioranza dopo la insistente opposizione del gruppo socialista alla soluzione del problema della trasferibilità, l'articolo 13 ha subìto dei peggioramenti, ed una serie di avvenimenti che hanno deteriorato il testo iniziale ci ha posto di fronte alla prospettiva di un'estrema difficoltà di portare all'approvazione il complesso delle proposte di legge nel suo insieme. Date queste difficoltà, ritenemmo necessario uno stralcio delle disposizioni concernenti le farmacie rurali. Il regolamento lo consente, come ci ha chiarito anche il Presidente. Gli articoli che abbiamo approvato sono quasi identici a quelli approvati dal Senato e propongo pertanto formalmente che si proceda ad uno stralcio degli articoli riguardanti le farmacie rurali in modo che, se anche non si risolve in modo totale tutto il problema che è di carattere sociale, almeno si dia un importantoe contributo alla soluzione della questione delle farmacie rurali.

Si potrebbe stralciare dal complesso degli articoli approvati, aggiungendo l'articolo 30, e inviare al Senato un distinto messaggio per questa parte. Si potrebbe quindi riprendere la discussione sulla riforma farmaceutica in generale ed inviare infine un nuovo messaggio al Senato. Noi non prevediamo infatti che un problema complesso come quello del miglioramento del sistema delle farmacie in generale possa essere in breve risolto date anche le perplessità intervenute nell'altro ramo del Parlamento. Lo dico, date anche le proteste sorte dalla categoria dei farmacisti collaboratori, che ci sono pervenute per telegramma, come penso siano giunte anche alla vostra parte.

DELFINO. Non è vero.

MONASTERIO. Le proteste ci sono giunte! Comunque noi ribadiamo la proposta di stralcio degli articoli già approvati, e che potrebbero essere approvati anche dal Senato, per riprendere poi la discussione sulle rimanenti proposte nel loro insieme.

PRESIDENTE. Desidero chiarire l'*iter* procedurale che seguiremo. Siamo giunti all'approvazione dell'articolo 22 nel testo del Comitato ristretto e su quel testo procederemo ed alla fine si opererà uno stralcio.

DELFINO. In base al regolamento, le leggi si approvano articolo per articolo.

BARBERI, *Relatore*. Non ritengo che a questo punto si possa decidere circa lo stralcio, la decisione eventualmente si potrà adottare successivamente. Desidero richiamare alla mia memoria ed a quella degli onorevoli colleghi che i punti controversi sono già stati decisi: la maggioranza si è pronunciata.

Quanto alla questione delle farmacie rurali, tranne quello riguardante la copertura, sono stati approvati tutti gli articoli e non possiamo tornarvi sopra.

A mio avviso la procedura dovrebbe essere la seguente: procedere all'esame dei vari articoli del testo del Comitato ristretto che comprende tutti gli articoli sulle farmacie rurali, tranne quello riguardante la copertura.

Desidero ancora richiamare all'attenzione degli onorevoli colleghi l'ordine del giorno del Senato da cui risulta che anche i senatori non sono di avviso decisamente contrario. A parte infatti le mie personali informazioni, che possono avere un valore secondario, la Commissione sanità del Senato, mentre approvava il disegno di legge sulle farmacie rurali, auspicava con un ordine del giorno formale che l'intero progetto fosse approvato, come auspicano anche i farmacisti rurali. È solo di ieri una lettera dell'Astifar, in cui si afferma: « A nostro avviso il cardine centrale della legge è proprio il sistema di incentivi che si crea per la copertura di sedi rurali, sistema valido se applicato integralmente, ma che si riduce a un « pannicello caldo » se si fonda solo sull'indennità, anche se sicuramente corrisposta ». Anche i titolari di farmacie rurali auspicano il sistema di incen-

tivi previsto nel testo del Comitato ristretto. Concordo pienamente con quanto afferma l'Astifar, perché i farmacisti rurali hanno il diritto di vedere premiato il loro sacrificio con l'aumento del numero delle farmacie rurali mediante l'abbassamento del *quorum* e con l'inserimento nel sistema dei concorsi in condizioni preferenziali, ossia con un punteggio più elevato. Questa non è la Camera delle corporazioni, ma ritengo che il legislatore dovrebbe ascoltare il parere espresso dagli interessati, pur rimanendo libero di decidere in relazione al pubblico interesse.

Nutrivamo la preoccupazione che il contributo di 1670 milioni fosse andato perduto, ma la direzione generale del Ministero del tesoro ha affermato che tale contributo è disponibile fino al 31 dicembre 1968.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Il contributo relativo al 1967 è valido finché dura il regime di esercizio provvisorio, poi andrà perso. Oppure occorre aggiungere alla nuova legge la disposizioni per la quale, in base ad un certo articolo della legge di contabilità generale dello Stato, il contributo è utilizzabile nei tre esercizi successivi.

BARBERI, *Relatore*. La direzione generale del Ministero del tesoro ha affermato che, indipendentemente da ogni nuovo provvedimento legislativo, il contributo è disponibile fino al 31 dicembre del 1968. Quindi nulla va perduto. Assumo la responsabilità di quanto mi è stato riferito. Del resto anche il Sottosegretario onorevole Volpe è informato di questa comunicazione del tesoro.

Ritengo sia opportuno approvare i rimanenti articoli del testo proposto dal Comitato ristretto, per accogliere la richiesta avanzata dal Senato attraverso un ordine del giorno che in altra seduta ho letto. Si potrà poi esaminare l'opportunità di fare uno stralcio. Come ha rilevato il Presidente, lo stralcio con doppio messaggio di norma non è consentito. Quando a suo tempo il Presidente della Camera, onorevole Leone, autorizzò lo stralcio del provvedimento che prevedeva un trattamento particolare per gli aiuti e gli assistenti, sottolineò che tale fatto non doveva costituire un precedente. In verità la materia è diversa, perché in quel caso si trattava di assicurare stabilità di carriera.

SCARPA. Onorevole Barberi, vi è la lettera del Presidente Bucciarelli Ducci che ci dà questa autorizzazione.

BARBERI, *Relatore*. La lettera del Presidente della Camera ci ha autorizzato a discutere il disegno di legge relativo alle farmacie rurali, ma non ha parlato di due messaggi.

SCARPA. La lettera del Presidente della Camera ci autorizza ad assorbire il disegno di legge governativo o a stralciare quella parte del provvedimento.

BARBERI, *Relatore*. Ma la lettera pone questioni di discussione, non di messaggi.

Pur esprimendo le mie riserve circa la correttezza procedurale dell'invio di due messaggi distinti, ritengo che sia opportuno terminare l'esame degli articoli del testo del Comitato ristretto, poiché considero già superati i motivi di particolare controversia che hanno punteggiato la discussione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho posto la questione procedurale perché al primo punto dell'ordine del giorno vi è il disegno di legge governativo, di cui è relatore l'onorevole Bartole. La questione dello stralcio sarà posta al termine dei nostri lavori.

BARTOLE. I nuovi articoli del testo del Comitato ristretto approvato dal Senato il 17 luglio sono già stati per otto articoli approvati in un testo necessariamente diverso da parte di questa Commissione in sede deliberante nelle sedute del 18 e del 19 luglio 1967, come risulta dagli atti. Le modificazioni apportate non sono comunque di una sostanza tale da importare un riesame del testo approvato dal Senato.

L'articolo 1 del disegno di legge n. 4261 è corrispondente all'articolo 2 del testo globale, che noi approvammo il 18 luglio. È stato modificato il secondo comma che risulta ridotto rispetto al testo governativo, per il resto questo articolo corrisponde esattamente a quello del disegno di legge.

L'articolo 2 del disegno di legge corrisponde all'articolo 17 votato nella seduta del 19 luglio, con l'eliminazione di un inciso al primo comma.

L'articolo 3 corrisponde all'articolo 18, con una aggiunta finale.

L'articolo 4 corrisponde all'articolo 19 del testo globale e vi è una modifica formale al secondo comma.

L'articolo 5 corrisponde all'articolo 20, che abbiamo approvato nella seduta del 19 luglio.

L'articolo 6 corrisponde all'articolo 21, con una modifica formale al penultimo comma.

L'articolo 7 corrisponde all'articolo 22, e anche questo non ha subìto modifiche.

L'articolo 8 corrisponde al quarto comma dell'articolo 8 che abbiamo votato nella seduta del 18 luglio.

L'articolo 9 corrisponde all'articolo 29 del testo del Comitato ristretto.

Condivido le osservazioni dell'onorevole Barberi nel senso che non si può, in relazione a quanto ebbe a decidere a suo tempo l'ex Presidente Leone, alla approvazione di due distinti testi con conseguente rinvio al Senato di due messaggi. La materia è già stata votata e fa parte di un tutto unico.

Per quanto riguarda la somma di 1.670 milioni, qualora l'approvazione non intervenisse entro il 31 dicembre, è stato accertato che per tutto il 1968 la somma rimarrà disponibile.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Il Governo ribadisce che è a discrezione della Commissione inviare o meno due distinti messaggi, ed il Governo non intende interferire. Mantiene ferma la sua originaria posizione purché si giunga alla approvazione.

Se si dovessero far restare sempre accantonate le somme dei provvedimenti non approvati nel fondo globale, si creerebbe un immobilizzo di somme di notevole entità che non si potrebbero riutilizzare se non con legge ordinaria. Ecco perché quando un provvedimento non è approvato entro l'anno si aggiunge un articolo in cui si dice che la cifra stanziata si può utilizzare nei tre anni successivi. Per quanto riguarda la riforma ospedaliera noi perdiamo già quanto è stato stanziato nel 1966. La copertura finanziaria non è quindi utilizzata ed il provvedimento cade in prescrizione, a meno che con una leggina non si stabilisca che la copertura finanziaria può essere utilizzata anche per successivi esercizi.

SPINELLI. È pregiudiziale chiarire questa questione, perché vi è una discordanza di parere fra il relatore ed il Ministro.

PRESIDENTE. Si tratta di capitoli iscritti nel bilancio generale del tesoro fino al 1968.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Io direi di procedere nell'esame del provvedimento e di decidere alla fine.

BARTOLE, *Relatore*. Dato che abbiamo già approvato con modifiche nove articoli, che dovranno quindi essere riesaminati dal Senato, vorrei pregare i colleghi di continuare l'esame del testo del Comitato ristretto, dato che dal 19 luglio non abbiamo più proseguito.

PRESIDENTE. Si era già d'accordo di proseguire l'esame del testo del Comitato ristretto. Gli onorevoli Monasterio, Scarpa, Alboni, Zanti, Morelli, Pasqualicchio, Messinetti, Balconi e Di Mauro Ado Guido hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 22-*bis*.

Ai concorsi di cui all'articolo 4 possono altresì partecipare i direttori ed i farmacisti di farmacie ospedaliere, per i quali l'esercizio professionale è valutato nella misura prevista dall'articolo 10 rispettivamente per i titolari o direttori di farmacie e per i collaboratori.

MONASTERIO. Con questo emendamento riteniamo di colmare una lacuna, visto che avevamo dimenticato di sancire che possono partecipare ai concorsi anche i direttori ed i farmacisti delle farmacie ospedaliere.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22-*bis*.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 23:

ART. 23.

(*Disposizioni transitorie e finali*)

Al vincitore di pubblico concorso di farmacia precedentemente gestita in via provvisoria, fanno carico, nei confronti del cessante, tutte le obbligazioni previste dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 24:

« Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di farmacia e gli eredi del titolare deceduto successivamente all'entrata in vigore della presente legge possono, per una volta tanto, trasferire la titolarità dell'esercizio a condizione che l'acquirente sia un farmacista iscritto all'albo professionale. Il trapasso della titolarità viene riconosciuto dal medico provinciale il quale con proprio decreto autorizzerà la gestione personale, diretta e non più trasferibile, della farmacia a favore del farmacista acquirente.

Il titolare che si sia avvalso della facoltà di cui al primo comma non può partecipare al concorso di cui all'articolo 4 per otto anni successivi alla data del trasferimento della farmacia.

La prelazione a favore dei comuni e degli ospedali, di cui all'articolo 10, si applica a tutte le farmacie che saranno istituite entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

BARBERI, *Relatore*. Vorrei fare presente che a me sembra che il primo comma dell'articolo 24 non possa essere assorbito dall'articolo 13, perché contempla la trasferibilità prima che siano stabiliti i risultati del concorso. Ecco l'opportunità di norme transitorie che chiariscano la questione. Su questo punto sono favorevole.

La seconda parte del primo comma dell'articolo 24 recita: « Il trapasso della titolarità viene riconosciuto dal medico provinciale il quale con proprio decreto autorizzerà la gestione personale, diretta e non più trasferibile, della farmacia a favore del farmacista acquirente ». Questa disposizione è già stata approvata in quanto prevista dall'articolo 13. Ritengo quindi inutile la sua ripetizione.

Il secondo comma dispone: « Il titolare che si sia avvalso della facoltà di cui al primo comma non può partecipare al concorso di cui all'articolo 4 per 8 anni successivi alla data del trasferimento della farmacia ». Tale norma contrasta con quella dell'articolo 13, in cui si fissa un termine di 10 anni.

Il terzo comma dell'articolo 24 prevede: « La prelazione a favore dei comuni e degli ospedali di cui all'articolo 10 si applica a tutte le farmacie che saranno istituite entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ». Altre norme precedentemente votate hanno fissato altri criteri circa la prelazione. Approvare tale norma tra le disposizioni transitorie mi sembra quindi inopportuno e contraddittorio con quanto abbiamo già approvato.

Ritengo quindi che si debba approvare solo la prima parte del primo comma dell'articolo 24, fino alle parole « all'albo professionale ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Monasterio, Morelli, Pasqualicchio, Abruzzese, Zanti Tondi Carmen hanno presentato il seguente emendamento: sopprimere il primo e il secondo comma. All'ultimo comma sostituire le parole « entro 5 anni » con le parole « entro 15 anni ».

MONASTERIO. Vorrei rilevare che questo articolo è stato sottolineato, così come sono stati sottolineati i commi degli articoli o gli articoli sui quali il Comitato ristretto non ha ritenuto di esprimere parere favorevole a causa dei contrasti espressi dalla nostra parte e dal gruppo socialista.

L'articolo 24 è stato tratto dallo schema di disegno di legge elaborato dagli uffici del ministro, che abbiamo esaminato in una seconda serie di riunioni del Comitato ristretto. Poiché tale schema era indubbiamente migliore secondo il nostro dal punto di vista, è accaduto che dal testo elaborato dal Comitato ristretto sono state estratte le parti più negative.

L'articolo 24 è stato sottolineato anche per un altro motivo, cioè in quanto fu prospettato quale alternativa all'articolo 13, come norma transitoria al fine di cercare di comporre i contrasti sorti in ordine alla questione della trasferibilità. Ora l'articolo 24 ci viene presentato come norma aggiuntiva all'articolo 13, peggiorativa dello stesso articolo.

Perché chiediamo la soppressione dei primi due commi? Evidentemente la trasferibilità quale è contemplata dall'articolo 13 viene ampliata dall'articolo 24. L'articolo 13 prevede la trasferibilità ai titolari di farmacia e a coloro che siano risultati idonei nei concorsi; l'articolo 24 consente la trasferibilità per cinque anni a tutti gli iscritti all'albo professionale. Le conseguenze di tale ampliamento della trasferibilità sono prevedibili. Le farmacie migliori potranno andare a qualsiasi farmacista, purché iscritto all'albo, o a quelle industrie farmaceutiche che trovino un farmacista povero, iscritto all'albo, disposto a chiedere l'acquisto della farmacia come prestanome dell'industria. Si tratta quindi di una norma che determinerebbe un larghissimo mercato di farmacie, trasformandole in vere e proprie botteghe.

Quanto al secondo emendamento, tendente a portare da 5 a 15 anni il periodo di tempo entro il quale i comuni possono esercitare la prelazione su tutte le farmacie, ricordo che il relatore ha testè proposto la soppressione del comma, cioè l'eliminazione di questa norma transitoria. Sappiamo che l'articolo 10 prevede che i comuni possano esercitare la prelazione soltanto sulla metà delle farmacie disponibili; come disposizione transitoria fu accolta la norma prevista nello schema di disegno di legge ministeriale, per la quale per 5 anni i comuni possono esercitare la prelazione su tutte le farmacie, norma questa che capovolse l'orientamento concordato in sede di Comitato ristretto. Al termine della prima serie di riunioni, infatti, eravamo arrivati alla conclusione di una prelazione dei comuni sulla metà delle farmacie, come disposizione transitoria; prelazione dei comuni su tutte le farmacie, come norma definitiva. Abbiamo accettato questa soluzione di compromesso valutando la realtà dei fatti: la maggior parte dei comuni non è in grado di esercitare il diritto di prelazione a causa delle gravi difficoltà finanziarie in cui ver-

sano. Però, passati cinque anni, mano a mano che questa situazione viene a modificarsi con la prospettiva dell'attuazione dell'ordinamento regionale e della modifica dell'esercizio della tutela sui comuni, approviamo una norma permanente che garantisce ai comuni il diritto di prelazione sulle farmacie.

Oggi ci si propone di peggiorare questa legge, proponendo l'abolizione dell'ultimo comma dell'articolo 24. Noi proponiamo invece di prorogare a 15 anni il periodo di 5 anni previsto all'ultimo comma dell'articolo 24 per la prelazione a favore dei comuni e degli ospedali.

Insisto quindi sul mio emendamento.

BARBA. Ringrazio il relatore per aver aderito allo spirito del mio emendamento, che risponde ad una esigenza di equità nei confronti degli eredi dei titolari di farmacia, che si trovano in condizioni di disagio. D'altra parte l'emendamento precisa rigorosamente, e non avrebbe potuto essere diversamente, i limiti dell'ammissione a questo beneficio, fissandoli in relazione alle farmacie che ovviamente non sono state ancora assegnate per concorso.

Mi pare pertanto che si legiferi nel giusto e che, accogliendo l'emendamento, non si rechi danno ad alcuno.

BARBERI, *Relatore*. Il mio emendamento tende, al primo comma, dopo le parole « della presente legge », ad aggiungere: « nonché gli eredi dei farmacisti titolari deceduti nell'adempimento del dovere per un fatto immediato o violento direttamente connesso all'esercizio dell'attività professionale ».

DELFINO. Sono contrario all'approvazione integrale dell'articolo 24.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento Monasterio ed altri, tendente a sopprimere i primi due commi dell'articolo 24.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Barba e Usvardi, tendente a sostituire le prime tre righe del primo comma del testo in esame con le seguenti:

« Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di farmacie e gli eredi dei titolari deceduti le cui farmacie non sono state ancora conferite per concorso, possono... ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Barberi al primo comma tendente ad aggiungere dopo le parole « della presente legge » le altre: « nonché gli eredi dei farmacisti titolari deceduti nell'adempimento del dovere per un fatto immediato o violento direttamente connesso all'esercizio dell'attività professionale ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Barberi soppressivo del secondo periodo del primo, secondo e terzo comma dell'articolo 24.

(*È approvato*).

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 24, quale risulta in seguito agli emendamenti approvati:

ART. 24.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di farmacie e gli eredi di titolari deceduti, le cui farmacie non sono state ancora conferite per concorso, nonché gli eredi dei farmacisti titolari deceduti nell'adempimento del dovere per un fatto immediato o violento direttamente connesso all'esercizio dell'attività professionale, possono per una volta tanto trasferire la titolarità dell'esercizio a condizione che l'acquirente sia un farmacista iscritto all'albo professionale.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 25:

« Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i medici provinciali dovranno stabilire, con proprio decreto, la pianta organica delle farmacie della provincia, a norma degli articoli precedenti.

Entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di revisione della pianta organica i medici provinciali dovranno bandire il concorso per il conferimento delle residue farmacie vacanti e di nuova istituzione ».

Gli onorevoli Pasqualicchio ed altri hanno presentato al primo comma un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole « farmacie » le altre: « dei singoli comuni ».

MONASTERIO. Occorre tener presente che un conto è approvare una pianta organica che riguarda tutti i comuni della provincia, un conto è approvare un piano organico per ogni singolo comune. Del resto, questo nostro emendamento è coerente con altri emendamenti presentati ad altri articoli.

Si desidera quindi sottolineare proprio le funzioni che devono esercitare gli enti locali su questioni che li interessano immediatamente da vicino; e del resto le amministrazioni comunali sono al corrente delle reali esigenze dei comuni. Questo è il motivo per il quale abbiamo presentato l'emendamento ed insistiamo perché sia votato.

Vorrei pregare il Presidente di fare esprimere il parere del relatore sui singoli emendamenti dopo che sono stati illustrati, perché altrimenti si svuota di contenuto la funzione della discussione. L'illustrazione non può essere preceduta dall'opinione del relatore.

PRESIDENTE. Sono d'accordo, ma per l'articolo 25 è stato presentato solo questo emendamento.

DELFINO. L'articolo 25, così com'è formulato è una conseguenza dell'articolo 3 che dice che il medico provinciale deve sentire il consiglio comunale ed il sindaco dei comuni interessati. Quindi gli enti locali sono sentiti ed hanno un peso determinante. E che interesse può avere il consiglio a non tenere conto di come il comune desideri che sia ubicata una farmacia? Certo deve essere poi il medico provinciale a fare una pianta organica. L'articolo 25 pone solo il termine di sei mesi.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Il consiglio comunale indica le farmacie esistenti e quindi, in base alla legge, può indicare la dislocazione desiderata nell'ambito del comune delegando ad altra autorità il potere di emanare il decreto. Sono due poteri distinti: quello del consiglio di fare l'inventario dei bisogni del comune e di indicarli al medico provinciale, che ha il potere di emanare il decreto. Ma a mio avviso è molto più dignitoso per il consiglio, visto che gli enti locali devono essere sentiti, dare le sue indicazioni sotto forma di parere, e non essere costretto ad una delega che sarebbe più umiliante.

SCARPA. Le risulta, signor Ministro, che vi siano stati casi di conflitto fra il medico provinciale e le amministrazioni comunali? Qui si ribadisce quello che già avviene: il medico provinciale è cioè il solo a decidere dove si debba collocare una nuova farmacia, quante ve ne siano di bisogno e così via. Esiste quindi una sola autorità a decidere per tutti i comuni della provincia. Una bella responsabilità!

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Ritengo che sia sufficiente che il medico provinciale senta il sindaco per trasfondere nel decreto quanto dal consiglio comunale è stato deliberato. Che il consiglio comunale debba dare indicazioni senza potere deliberare è troppo avvilente.

PASQUALICCHIO. Propongo di richiamare la dizione usata nell'articolo 3, dove si dice che il medico provinciale deve stabilire la pianta organica « dei singoli comuni ».

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Mi sembra che lo stabilire che il medico provinciale fissa la pianta organica dei singoli comuni non valorizzi certo la funzione di questi ultimi, anzi serve a specificare che il medico provinciale delibera per i singoli comuni.

BARBERI, *Relatore*. Trovo che le affermazioni degli onorevoli Pasqualicchio, Monasterio e Scarpa sono coerenti con il loro modo di impostare la questione vedendo solo la pianta organica come pianta dei singoli comuni e non come pianta organica di tutte le farmacie della provincia. Se vogliamo mantenere il concetto della pianta della provincia che deve essere compilata entro il mese di dicembre di ogni anno pari, dobbiamo mantenere la dizione « della provincia ». Tutto l'*iter* previsto dall'articolo 3 che riguarda le piante organiche dei singoli comuni si conclude infatti con il decreto che contempla le farmacie di tutta la provincia. Non si tratta di una questione solo formale, ma anche sostanziale.

MONASTERIO. Allora avete sbagliato nell'approvare la dizione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. È stato chiarito e deciso di dire « sentito il consiglio comunale interessato ». L'onorevole Pasqualicchio propone l'emendamento aggiuntivo delle parole « dei singoli comuni », dopo le parole « pianta organica ».

BARBERI, *Relatore*. Mi sembra che contrasti con l'affermazione che la pianta organica è provinciale e non comunale.

MARIOTTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Se in realtà i colleghi comunisti ritengono che il consiglio comunale riunito con solo potere indicativo non perda in dignità ed autonomia, si potrebbe usare la dizione « secondo le modalità dell'articolo 3 ».

BARBERI, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Pasqualicchio, ritira l'emendamento?

PASQUALICCHIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 25 quale risulta con l'emendamento del Governo di cui dò lettura.

« Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i medici provinciali dovranno stabilire con proprio decreto, la pianta organica delle farmacie secondo le modalità del precedente articolo 3.

Entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di revisione della pianta organica i medici provinciali dovranno bandire il concorso per il conferimento delle residue farmacie vacanti e di nuova istituzione ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 26:

« Alle istituzioni di assistenza e beneficienza pubblica ed alle cooperative ed enti cooperativistici, in possesso dei requisiti mutualistici stabiliti dal decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni con la legge 2 aprile 1951, n. 302, che siano titolari di farmacia alla data dell'entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il diritto di continuare la gestione, senza possibilità di trasferimento.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le farmacie, i cui titolari non siano farmacisti, comprese quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, n. 107, e che risultino intestate a società di qualunque natura, debbono essere trasferite ad un farmacista iscritto all'albo, a norma del precedente articolo 12.

Trascorso il termine senza che abbia avuto luogo il trasferimento, le farmacie anzidette verranno assegnate secondo le modalità previste dall'articolo 21 e seguenti.

BARBERI, *Relatore*. L'articolo 26 si riferisce alle farmacie.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Monasterio, Scarpa, Alboni, Balconi, Di Mauro, Messinetti, Morelli, Palazzeschi, Zanti Tondi Carmen, Pasqualicchio e Abruzzese hanno presentato i seguenti emendamenti: al secondo comma sostituire le parole « devono essere... » fino alla fine del comma, con le altre « fatta eccezione per le cooperative o gli enti cooperativistici di cui al precedente comma, che verranno dichiarate vacanti con provvedimento del sindaco da pubblicarsi entro 30 giorni sul Foglio degli annunzi legali della provincia e assegnate secondo le modalità previste dagli articoli precedenti ». Sopprimere l'ultimo comma.

MONASTERIO. In sostanza il nostro emendamento tende a ribadire l'esclusione da queste disposizioni delle farmacie cooperativistiche. In secondo luogo riteniamo di dover impedire che sia consentito il trasferimento delle farmacie gestite da non farmacisti o da società. Tali farmacie devono essere poste a concorso, per evitare un ampliamento del triste commercio già ufficialmente deciso da precedenti disposizioni. Se il nostro emendamento non fosse accolto, sarebbe permessa la gestione di farmacie a coloro che non sono farmacisti e, soprattutto, non si impedirebbe alle industrie farmaceutiche l'assunzione della gestione di farmacie (ricordo che è molto facile per una industria farmaceutica trovare un farmacista iscritto all'albo cui trasferire una farmaciai). Ho saputo che vi sono industrie farmaceutiche che nel contratto di assunzione al lavoro di propagandisti scientifici introducono una clausola che obbliga il dipendente ad assumersi la gestione delle farmacie che l'industria volesse eventualmente acquistare.

PRESIDENTE. L'onorevole Gasco ha presentato il seguente emendamento: al secondo comma, dopo le parole « società di qualunque natura » aggiungere « nonché le farmacie i cui titolari si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 14 ».

GASCO. Abbiamo previsto l'incompatibilità tra la titolarità di una farmacia e la cattedra di professore universitario, ma fino ad oggi è stato possibile assumere le due funzioni contemporaneamente. Sembra quindi necessario prevedere una norma transitoria che consenta la liquidazione entro un anno di queste posizioni che fino ad oggi sono state tenute nel rispetto delle leggi preesistenti.

BARBERI, *Relatore*. Pensavamo, attraverso questa formulazione, di prevedere il termine di un anno per il passaggio a situazioni definitive. Infatti è prassi costante rispettare le posizioni acquisite, purché non contrastino con il pubblico interesse.

MONASTERIO. In questo caso si tratta di posizioni contrarie al pubblico interesse.

BARBERI, *Relatore*. Non ritengo che tale disposizione contrasti con il principio generale del pubblico interesse. Abrogando situazioni di privilegio, è opportuno prevedere un certo periodo di tempo entro il quale la situazione si deve adeguare alla nuova legge. Sono quindi favorevole all'approvazione del termine di un anno.

PRESIDENTE. L'onorevole Tantalo ha presentato i seguenti emendamenti sostitutivi dei primi due commi:

Al primo comma.

Sostituirlo con il seguente:

Alle istituzioni di assistenza e beneficienza pubblica ed alle cooperative, che siano titolari di farmacia alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il diritto di continuare la gestione, senza possibilità di trasferimento, salvo il caso di mo-

tivi di forza maggiore, non imputabili a responsabilità della cooperativa.

Al secondo comma.

Sostituirlo con il seguente:

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le farmacie, i cui titolari non siano farmacisti, comprese quelslativo del Capo provvisorio dello Stato 3 otle delle quali all'articolo 4 del decreto legitobre 1946, n. 197, e che risultino intestate a società di qualunque natura, con esclusione fra queste delle cooperative fra consumatori di farmaci, debbono essere trasferite ad un farmacista iscritto all'Albo, a norma del precedente articolo 12.

BARBERI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole agli emendamenti presentati dall'onorevole Tantalo.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Prego l'onorevole Tantalo di ritirare gli emendamenti.

TANTALO. Ritiro il secondo emendamento e modifico il primo nel senso di limitarlo all'aggiunta al primo comma delle parole: « salvo il caso di motivi di forza maggiore non imputabili a responsabilità delle cooperative ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 26, con l'emendamento presentato dall'onorevole Tantalo nella forma che ha testè enunciato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Monasterio ed altri presentato al secondo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma con l'emendamento Gasco.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 26 nel suo complesso quale risulta a seguito degli emendamenti approvati:

ART. 26.

Alle istituzioni di assistenza e beneficienza pubblica ed alle cooperative ed enti cooperativistici, in possesso dei requisiti mutualistici stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni con la legge 2 aprile 1951, n. 302, che siano titolari di farmacia alla data della entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il diritto di continuare la gestione, senza possibilità di trasferimento salvo il caso di motivi di forza maggiore non imputabili a responsabilità della cooperativa.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le farmacie, i cui titolari non siano farmacisti, comprese quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, n. 197, e che risultino intestate a società di qualunque natura, nonché le farmacie i cui titolari si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 14, debbono essere trasferite ad un farmacista iscritto all'albo, a norma del precedente articolo 12.

Trascorso il termine senza che abbia avuto luogo il trasferimento, le farmacie anzidette verranno assegnate secondo le modalità previste dall'articolo 21 e seguenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 27:

ART. 27.

Ai concorsi previsti nell'articolo precedente per il conferimento di farmacie urbane potranno partecipare tutti i farmacisti iscritti all'albo professionale da almeno 5 anni.

Gli onorevoli Balconi Marcella ed altri propongono di sopprimere l'articolo 27.

MONASTERIO. Intendo, come cofirmatario, illustrare l'emendamento.

Noi proponiamo la soppressione di questo articolo per consentire anche ai farmacisti che non siano iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni di poter partecipare ai concorsi. Il nostro emendamento è per altro collegato ad un articolo aggiuntivo che vuole riservare ai collaboratori dei farmacisti rurali tutte le farmacie da mettere a concorso dopo l'entata in vigore della presente legge. Lo spirito dell'emendamento è di dare la possibilità anche ai farmacisti giovani di partecipare ai concorsi.

BARBERI, *Relatore*. Accetto questo concetto se lo si considera aggiuntivo, ma non se soppressivo.

MONASTERIO. È chiaro che sopprimere l'articolo 27 significa dare la possibilità di accedere ai concorsi anche a chi non ha 5 anni di anzianità.

PRESIDENTE. Sarà bene dare lettura di questo articolo aggiuntivo, che fa parte delle norme transitorie:

« Nei 5 anni successivi alla entrata in vigore della presente legge sono ammessi ai concorsi per il conferimento delle farmacie di cui al primo comma dell'articolo 4 soltanto i farmacisti non titolari, i farmacisti rurali, i direttori e i farmacisti di farmacie ospedaliere e i farmacisti di cui alla lettera *F* dell'articolo 4 ».

Si tratta, quindi, di una norma transitoria che riserva i primi concorsi ai farmacisti non titolari e a tutti gli altri elencati.

BARBERI, *Relatore*. L'onorevole Monasterio propone la soppressione dell'articolo 27 e quindi l'inserimento della norma transitoria di cui ha dato lettura il Presidente.

PRESIDENTE. Può sembrare che tra le due cose non vi sia relazione, ma in verità essa deriva dal fatto che la norma transitoria contiene una riserva a favore dei farmacisti non titolari, mentre l'articolo 27 (che l'onorevole Monasterio chiede di sopprimere) fa riferimento soltanto ai concorsi per l'assegnazione di quelle farmacie che si renderanno libere per la cessazione dalla gestione delle società farmaceutiche. In realtà l'articolo 27 prevede che possono concorrere per le farmacie urbane soltanto i farmacisti con 5 anni di anzianità, mentre la proposta avanzata dal gruppo comunista vuole, in pratica, eliminare questo sbarramento dei 5 anni di anzianità, e permettere a tutti la partecipazione dei concorsi.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Ritengo che l'articolo 27 abbia una sua ragion d'essere soltanto se si tolgono le parole: « da almeno 5 anni ». Ritengo infatti che quando una persona si è laureata dovrebbe vedersi riconoscere la pienezza di diritto ad esercitare la propria professione, senza, ad esempio, l'esame di stato, che noi soli conserviamo nei confronti di tutti i paesi più progrediti. Comunque, una volta che un laureato ha sostenuto l'esame di Stato ed è stato regolarmente iscritto all'albo professionale, credo che debba poter partecipare a parità di diritti a qualunque concorso.

Nel contempo ritengo sia necessario mantenere l'articolo 27, con la soppressione dello sbarramento dei 5 anni, perché in tal modo si rende esplicito che, una volta entrata in vigore questa legge, ai concorsi potranno partecipare tutti i farmacisti iscritti all'albo, indipendentemente dalla loro anzianità.

Ritengo inoltre che nello stesso articolo si dovrebbe fare riferimento a « gli articoli precedenti », anziché a « l'articolo precedente ».

USVARDI. Pur riconoscendo la validità delle argomentazioni del proponente l'emendamento e dell'onorevole ministro, ed anzi proprio per questo, noi siamo del parere che si debba sopprimere l'intero articolo 27 e non solo il riferimento a 5 anni di anzianità.

Infatti, se sopprimiamo l'intero articolo, otteniamo ugualmente lo scopo che ci prefiggiamo, permettere cioè l'accesso ai concorsi a tutti gli iscritti all'albo: saranno poi i titoli di merito di ognuno, e non solo la componente età, a decidere quali sono i migliori.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Tutto si può fare, sempre però che l'onorevole Monasterio ritiri il suo articolo aggiunttivo.

DELFINO. Sono d'accordo con l'impostazione data dal ministro, a patto però che la norma da lui proposta sia transitoriamente limitata ad un certo periodo di tempo, altrimenti si va contro quanto già stabilito all'articolo 4, e cioè che i farmacisti rurali possono partecipare ai concorsi dopo tre anni di tirocinio e quelli urbani dopo 5 anni. Si tratta, in sostanza, di un incentivo in favore delle farmacie rurali, che fa parte integrante dei princìpi informatori dell'intera legge e che non possiamo disconoscere.

Sono quindi d'accordo sulla proposta di soppressione dello sbarramento dei 5 anni di anzianità, purché però il libero accesso a tutti i concorsi sia limitato ad un periodo di 5 anni.

PRESIDENTE. Le ricordo che quella di cui ci stiamo occupando è una norma che fa parte delle norme transitorie e finali e che quindi, come tale, è destinata ad avere una limitata efficacia temporale.

DELFINO. Me ne rendo perfettamente conto, però è anche vero che per ogni norma transitoria si deve stabilire un termine ben preciso, altrimenti non si sa quando in realtà perderà la sua efficacia.

Sono inoltre del parere che sia esatto il riferimento all'articolo precedente e non si debba fare, come proponeva il ministro, riferimento a tutti gli articoli precedenti.

PRESIDENTE. È chiaro che se si sopprime questo articolo si rientra nella norma generale.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Non vorrei che, sopprimendo l'articolo 27, in sede di interpretazione autentica della legge si dovesse far riferimento alla norma generale, dando la possibilità di concorrere alle farma-

cie rese vacanti dall'articolo 26 a tutti gli iscritti all'albo.

GASCO. Ritengo che la soppressione dell'articolo 27 proposta dai colleghi comunisti tolga un vantaggio alle persone che intendiamo favorire. Propongo quindi di accettare la tesi del Ministro Mariotti, sopprimento – dato che si tratta di una facilitazione – la parole: « da almeno cinque anni ». La limitazione della norma transitoria è implicita nel fatto che si fa riferimento all'articolo precedente.

MONASTERIO. La proposta del ministro aderisce alle finalità che il nostro emendamento intendeva perseguire. Siamo quindi d'accordo sull'articolo 27, con la soppressione delle parole: « da almeno cinque anni ».

BARBERI, *Relatore*. Concordo con l'opinione del Ministro Mariotti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole: « da almeno cinque anni ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 27 nel suo complesso, quale risulta con l'emendamento approvato:

« Ai concorsi previsti dall'articolo precedente per il conferimento di farmacie urbane potranno partecipare tutti i farmacisti iscritti all'albo professionale ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 28:

« Sono abrogati gli articoli 104, primo, secondo e quinto comma, 105, 106, 107, 109, terzo e quarto comma, 119, secondo comma (368, 369, 370), 371, 372, secondo comma, 173 e 375 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, l'articolo 27 della legge 9 giugno 1947, n. 530, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge ».

Gli onorevoli Messinetti, Monasterio, Scarpa, Zanti Tondi Carmen, Abruzzese, Alboni, Balconi, Di Mauro, Palazzeschi, Morelli e Pasqualicchio hanno presentato il seguente emendamento: sopprimere le parole « l'articolo 27 della legge 9 giugno 1947, n. 530 ».

MONASTERIO. Intendiamo sopprimere il riferimento all'articolo 27 della legge 9 giugno 1947, n. 530, in quanto intendiamo lasciare ai comuni il diritto di aprire farmacie in soprannumero.

BARBERI, *Relatore*. Sono contrario all'approvazione di questo emendamento, in quanto esso è contrario allo spirito informatore di questa legge.

PRESIDENTE. Onorevole Monasterio, insiste per la votazione del suo emendamento?

MONASTERIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole che l'emendamento Monasterio intende sopprimere.

(*È approvato*).

L'emendamento Monasterio non è, quindi, accolto dalla Commissione.

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

L'articolo 29 è quello che è stato suggerito dalla Commissione Bilancio nel contesto del parere espresso sul provvedimento in esame. Ne do lettura:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul nuovo testo unificato delle proposte di legge trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 7 luglio 1967, anche con l'ulteriore modifica introdotta all'articolo 22 dalla stessa Commissione di merito nella seduta del 19 luglio 1967, suggerendo per altro la seguente nuova formulazione dell'articolo relativo alla maggiore spesa implicata e alla relativa copertura finanziaria:

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato il lire 2.600 milioni annui, si provvede per l'anno finanziario 1967 per lire 130 milioni con lo stanziamento del capitolo 1241 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo, per lire 1670 milioni con una riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto anno finanziario e per lire 800 milioni con i proventi del contributo di cui al n. 2) dell'articolo 22 della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

BARBERI, *Relatore*. Questo articolo risolve il problema di copertura di spesa per le farmacie rurali.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché con la nuova legge l'anno finanziario coincide con l'anno solare, vorrei chiedervi se non ritenete opportuno rinviare la votazione di questo articolo alla seduta successiva, in maniera da far presente alla Commissione Bilancio che il parere deve riferirsi all'anno 1968, e non 1967.

SCARPA. Poiché il ministro ha in questa materia una competenza notevole, vorremmo sentire la sua opinione.

BARTOLE, *Relatore*. Il Ministero del tesoro ha fatto presente che occorre riferirsi al bilancio del 1968.

PRESIDENTE. Con ciò ella avvalora la mia tesi per quanto riguarda il parere della Commissione bilancio.

SCARPA. Se ho capito bene, il ministro dice che bisogna fare riferimento allo stanziamento 1967, che bisogna con questa legge autorizzare l'utilizzazione dello stanziamento iscritto nel bilancio del 1967. Allora noi abbiamo tutta l'autorità necessaria per introdurre questa variazione nel testo che ci è pervenuto dalla Commissione Bilancio.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Senza mettere in dubbio la competenza del dottor Nuvoloni, che è un alto funzionario del Ministero del tesoro, sarebbe stato bene che questo suo parere fosse stato per lo meno espresso per lettera, in previsione di una futura prescrizione dell'utilizzazione delle somme del 1967. Non che questo avesse potuto costituire un rimedio, ma ci avrebbe consentito di salvare la faccia di fronte all'opinione pubblica. che bollerebbe di incapacità la Commissione qualora i farmacisti rurali dovessero perdere domani due miliardi.

I dubbi or ora prospettati dal Presidente, quindi, mi trovano consenziente. Dobbiamo stabilire che gli stanziamenti che si trovano nel fondo globale della previsione di spesa del Ministero del tesoro per quanto riguarda le farmacie rurali vengono utilizzati anche nel 1968; e allora non v'è dubbio che potremo utilizzare e le somme del 1967, e quelle che già sono state riconfermate anche per il 1968 nel bilancio dello Stato, che approverete questo mese. Ma se non aggiungeremo una disposizione in questo senso nell'ultimo articolo i fondi del 1967 cadranno in prescrizione.

Questa è una tesi che posso sostenere tranquillamente, non tanto per l'esperienza che mi deriva da oltre dodici anni di presenza in Commissione finanze e tesoro, ma perché di queste cose mi sono sempre interessato, e posso quindi fornire un'esatta interpretazione.

È necessario quindi affermare che i fondi stanziati per il 1967 sono utilizzabili anche nel 1968, se non vogliamo perdere due miliardi di lire.

Per trovare una giusta formulazione, per non cadere in errori o equivoci di interpretazione, io sarei d'accordo con lei, signor Presidente: che si approvi la legge la prossima volta, dopo che ella avrà appurato quale sia la formulazione esatta per non perdere quella somma; salvo poi tornare a discutere, sul piano procedurale, se sia il caso di fare due messaggi.

DELFINO. Signor Presidente. Vorrei esprimere il mio parere quale componente della Commissione igiene e sanità della Camera dei deputati.

Io ritengo che non possano esserci preoccupazioni circa l'approvazione di quel testo, perché tutt'al più potrà accadere che gli stanziamenti del 1967 non siano utilizzati e la legge non abbia valore retroattivo. Ma non vi è pericolo che la legge non entri in vigore.

In sostanza, se la legge entrerà in vigore nel febbraio del 1968, in quel momento scatterà la classificazione delle farmacie rurali e l'indennità a quei farmacisti; i fondi ci saranno, perché sono iscritti nel corrispondente capitolo del 1968, nel bilancio di cui abbiamo già approvato l'esercizio provvisorio fino a febbraio. Se questi fondi saranno ancora utilizzabili, come sostengono al Ministero del tesoro saranno dati ai farmacisti rurali (non so in che maniera); ma io non credo che sia possibile approvare nel febbraio del 1968 una indennità per i farmacisti rurali che, per il primo anno, diventi doppia, perché si devono utilizzare anche i fondi dell'anno precedente. Ritengo, quindi, che possiamo approvare il testo della legge così com'è.

USVARDI. Basta dire che la legge ha vigore dal 1° febbraio 1967.

DELFINO. Questo è un lavoro che possiamo fare noi. La Commissione bilancio non è una commissione di merito; essa deve solo valutare la copertura, e certo non si può trovare copertura migliore di una iscrizione in bilancio. Non si pone perciò alcun problema per quanto riguarda la congruità della copertura.

Non è neppure probabile che la classe politica possa utilizzare questi fondi che si trovano nelle casse dello Stato e passeranno in un bilancio di competenza.

PRESIDENTE. Nel momento in cui approviamo una legge, in base alla stessa sorge nelle categorie interessate un diritto. Il problema è quello di indicare con esattezza l'esercizio cui si fa riferimento. Pertanto, essendo indicato il 1967, desidero pregare la Commissione di soprassedere per chiedere alla Commissione bilancio se non si debba variare la dizione.

MONASTERIO. L'articolo 17 non precisa la decorrenza. Dobbiamo esaminare l'oppor-

tunità di discutere l'articolo 30. È inutile utilizzare somme stanziate per il 1967 se la legge non ne consente l'assegnazione perché la decorrenza non è precisata.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Mi pare che il quadro della situazione sia complesso. L'importante è che la Commissione faccia un solo messaggio incorporando anche il testo sulle farmacie rurali. Perché infatti perdere 2 miliardi visto che si possono utilizzare nel 1967? Facendo due messaggi la normativa sulle farmacie urbane non subirà varianti perché decorre dal 1968, mentre quella sulle farmacie rurali è valida solo per l'esercizio provvisorio. Con un doppio messaggio si deve subito approvare il testo del Senato per utilizzare l'esercizio provvisorio 1967, mentre con un solo messaggio si può utilizzare l'esercizio 1967 anche per quanto riguarda le farmacie rurali.

PRESIDENTE. Resta quindi stabilito che la discussione dell'articolo resta sospesa in attesa di interpellare in proposito la Commissione Bilancio.

Gli onorevoli Di Mauro, Monasterio, Abbruzzese, Alboni, Balconi Marcella, Messinetti, Morelli, Palazzeschi, Pasqualicchio, Scarpa e Zanti Tondi Carmen propongono il seguente emendamento aggiuntivo da collocarsi prima delle disposizioni transitorie e finali:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 29, il Ministero della sanità istituirà, anche ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di controllo e di vigilanza sul funzionamento del servizio farmaceutico, l'Albo nazionale dei titolari di farmacia. Le modalità della istituzione e della tenuta dell'albo saranno stabilite dal regolamento stesso ».

MONASTERIO. Anche il ministro ha parlato di un albo dei farmacisti titolari. Lo scopo è quello di ovviare alla possibilità delle doppie o multiple titolarità di farmacie.

BARBERI, *Relatore*. Sono d'accordo.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Sono anch'io d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione con riserva di coordinamento per la sua collocazione l'articolo aggiuntivo accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Questa legge consente ai titolari di più farmacie di vendere e rimanere titolare di una sola farmacia.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Capua, Alessi Catalano Maria e La Spada hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« La norma di cui al secondo comma dell'articolo 14, per la prima applicazione della legge, si applica a partire dal 4° anno dalla sua pubblicazione ».

LA SPADA. Lo scopo dell'emendamento è quello di sanare situazioni che sfuggono alla norma, ma siamo disposti a modificare le parole « 4° anno » con 3° anno ».

BARBERI, *Relatore*. Ritengo che l'emendamento si possa accettare perché non modifica il contesto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Capua ed altri con la sostituzione delle parole « 4° anno » con « 3° anno » con riserva di coordinamento per la sua collocazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Monasterio, Scarpa, Alboni, Di Mauro Ado Guido, Zanti Tondi Carmen, Abruzzese, Morelli, Pasqualicchio, Balconi, Messinetti hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Nei cinque anni successivi dall'entrata in vigore della presente legge sono ammessi al concorso per il conferimento delle farmacie di cui al primo comma dell'articolo 4 soltanto i farmacisti non titolari i farmacisti rurali, i direttori ed i farmacistidi farmacie ospedaliere ed i farmacisti di cui alla lettera *f*) dell'articolo 4 medesimo.

MONASTERIO. Con questo emendamento, già precedentemente illustrato quando abbiamo parlato dell'articolo 27, noi intendiamo limitare l'accesso ai concorsi nei 5 anni successivi all'entrata in vigore della legge solo ai farmacisti che non siano titolari o professori universitari, cioè riservarli ai collaboratori, ai rurali ed alle categorie similari. L'emendamento è stato proposto in accoglimento ad un ordine del giorno che ci è pervenuto da parte di una organizzazione di farmacisti collaboratori e che sappiamo essere pervenuto anche ai colleghi del gruppo democristiano che sembravano orientati nel senso dell'approvazione.

BARBERI, *Relatore*. Non credo che l'emendamento si possa accettare perché abbiamo affermato con l'articolo 27 che i concorsi erano aperti a tutti, con limiti solo per determinate situazioni. Con questo emendamento si creerebbe un privilegio che non ritengo opportuno introdurre.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Il Governo è favorevole perché ritiene che chi per anni è stato farmacista collaboratore debba avere maturato un diritto quesito.

USVARDI. Noi abbiamo avuto contatti con rappresentanti della categoria dei collaboratori e dei farmacisti rurali e riteniamo che la norma transitoria possa assolvere al compito paticolare di contemperare la portata della trasferibilità mettendo in luce la volontà della Commissione e del legislatore di apportare nuove forze, e non solo un interscambio tra titolari di farmacia, in questo settore.

Siamo quindi favorevoli all'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Monasterio ed altri, cui si è espresso favorevolmente il Governo e al quale si è dichiarato contrario il relatore, con riserva di coordinamento per quanto riguarda la sua collocazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 30:

ART. 30.

« Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

DELFINO. Vorrei far presente che l'articolo 31 del regolamento della Camera, al terz'ultimo comma, prescrive che quando in un disegno di legge implicante entrate o spese, già trasmesso alla Commissione bilancio, la Commissione competente introduce varianti che importino diminuzioni od aumento delle une o delle altre, questa dovrà trasmettere alla Commissione bilancio le modificazioni da essa deliberate, senza che per ciò decorrano nuovi termini.

Nel nostro caso c'è forse qualche variazione di spesa?

PRESIDENTE. C'è una variante all'esercizio finanziario ed io voglio essere sicuro che le somme stanziate in bilancio siano utilizzabili.

SCARPA. Concordo con l'opportunità che il Presidente della Commissione compia gli accertamenti in discussione. Noi vorremmo, se è possibile, che questo argomento sia aggiunto all'ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Giunti a questo punto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*)

La seduta termine alle 20,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO